

Civita Mostre e Musei S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del [12-4-2024]

2	12-4-24	Aggiornamento		
1	19-3-19	Prima emissione		
N°	Data	Natura Revisione		
Dettagli sulla Revisione				



INDICE

	Premessa	5
PAR	RTE GENERALE	
1	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: CENNI NORMATIVI	7
	1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, I E LA SUA EVOLUZIONE	
	1.2 LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE E LE SANZIONI COMMINATE	
	1.3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO: LA SUA ADOZIONE	
	1.4 LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	
	1.5 EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE	
2	L'ADOZIONE DEL MODELLO	
	2.1 CIVITA MOSTRE E MUSEI S.P.A.	
	2.2 APPROCCIO METODOLOGICO AL MODELLO	
	2.3 IL MODELLO E IL CODICE ETICO A CONFRONTO	
	2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO	
3	L'ORGANISMO DI VIGILANZA	
•	3.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	
	3.2 FUNZIONI E POTERI	
	3.3 CRITERI DI REVOCA O RINUNCIA	
	3.4 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIETARI	
	3.5 REPORTING: PRESCRIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE OBBLIGATORIE	
	3.6 DISPOSIZIONI SUL WHISTLEBLOWING E CANALE INFORMATIVO DEDICATO	
	3.7 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI	
4	FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	
	4.1 DIPENDENTI	
_	4.2 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER	
5	IL SISTEMA DISCIPLINARE	
	5.1 PRINCIPI GENERALI	
	5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	
	5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	
	TERZI	
	5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA O DEL COLLEGIO SIND	
	5.6 MISURE A TUTELA DELLA RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI	
6	STRUTTURA DELLA SOCIETÀ E GOVERNANCE	
	6.1 STRUTTURA DELLA SOCIETÀ	
	6.2 GOVERNANCE	
D.		
1.	RTE SPECIALEFUNZIONE E OBIETTIVI	
	1.1 Premessa	
	1.2 IL "RISCHIO C.D. ACCETTABILE" E LE AREE A RISCHIO	
	1.3 L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE AREE AZIENDALI "A RISCHIO REATI"	50 50



	SPECIALE AONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
1	LE FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ARTT. 24 E 25 DECRETO 231		
2	TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 C.2 C.P.)		
3	CORRUZIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E INDUZIONE A	LLA	
4	PRINCIPI DI CONTROLLO E REGOLE DI CONDOTTA		
5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		
PARTE S	SPECIALE B	. 59	
	ULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		
1	LE FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ART. 24 TER DECRETO 231	. 59	
2	FATTISPECIE RILEVANTI		
3	PRINCIPI DI CONTROLLO E REGOLE DI CONDOTTA		
4	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		
	SPECIALE C		
REATI S	OCIETARI		
1	LE FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ARTT. 25 TER E 25 SEXIES DECRETO 2		
2	FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E FATTI DI LIEVE ENTITÀ	. 62	
3	IMPEDITO CONTROLLO		
4	REATI A TUTELA DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE SUL BILANCIO		
5	PRINCIPI DI CONTROLLO E REGOLE DI CONDOTTA		
6	CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE		
7 8	PRINCIPI DI CONTROLLO E REGOLE DI CONDOTTA		
	SPECIALE D		
	RME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO		
1.	LE FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ART. 25 SEPTIES DECRETO 231		
1. 2.	FATTISPECIE RILEVANTI		
3.	PRINCIPI DI CONTROLLO E REGOLE DI CONDOTTA		
4.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		
PARTE S	SPECIALE E	. 78	
	I RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA		
1.	LE FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ART. 25 OCTIES DECRETO 231	. 78	
2.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .		
3.	PRINCIPI DI CONTROLLO E REGOLE DI CONDOTTA		
4.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	. 81	
PARTE S	SPECIALE F	. 82	
REATI T	RANSNAZIONALI	. 82	
1.	LE FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI AI SENSI DELLA L. 146/2006	. 82	
2.	FATTISPECIE RILEVANTI		
3.	PRINCIPI DI CONTROLLO E REGOLE DI CONDOTTA		
4.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA		
	PARTE SPECIALE G		
PEVTI VI	MRIENTALI	85	



1	LE FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ART. 25 UNDECIES DECRETO 231	
2	FATTISPECIE RILEVANTI	85
3	PRINCIPI DI CONTROLLO E REGOLE DI CONDOTTA	87
4	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	88
	SPECIALE H	
REATIF	ISCALI	89
1.	LE FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI AI SENSI DEGLI ART. 25 QUINQUESDECIES DECRET	
2.	LE FATTISPECIE RILEVANTI	
3.	PRINCIPI DI CONTROLLO E REGOLE DI CONDOTTA	
4.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	
PARTE S	SPECIALE I	94
	DI AUTORE	
1.	LE FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25 NOVIES DECRETO 231	94
2.	FATTISPECIE RILEVANTI	
3.	PRINCIPI DI CONTROLLO E REGOLE DI CONDOTTA	97
4.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	97
PARTE S	SPECIALE L	98
D ELITTI	CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	98
1.	LE FATTISPECIE CRIMINOSE RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 25 SEPTESDECIES E 25 DUODE DECRETO 231	
2.	FATTISPECIE RILEVANTI	98
3.	PRINCIPI DI CONTROLLO E REGOLE DI CONDOTTA	101
4.	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	102



Premessa

Civita Mostre e Musei S.p.A. (o anche la "**Società**") con sede legale a Roma in Piazza Venezia 11, si occupa di gestione museali e organizzazione di mostre ed eventi, nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali ed artistici a livello nazionale ed internazionale.

La Società è controllata da Civita Cultura Holding S.r.l. (Gruppo Civita).

Sono documenti richiamati e collegati al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico del Gruppo Civita e le procedure richiamate nella Parte Speciale del presente Modello (paragrafo 1.3 pag. 49).



Parte Generale



1 La responsabilità amministrativa degli enti: cenni normativi



1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa: il D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e la sua evoluzione

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità, il "**Decreto**")¹, ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come seque:

- a) l'inclusione dell'ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
- b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell'interesse e/o a vantaggio dell'ente;
- c) l'essere l'autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all'interno dell'ente;
- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni è oggetto di una presunzione semplice (juris tantum), fatta salva la facoltà dell'ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova).

Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549,00 per quota) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino all'interdizione dell'attività).

.

Il provvedimento in esame ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, è stato emanato in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Quest'ultima trova il suo antecedente logico in tutta una serie di atti stipulati a livello internazionale, elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo stipulato a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, stipulata a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonché Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997.



Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a dispetto del *nomen juris* adottato, l'intero contesto sostanziale in cui il Decreto si inserisce è dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26, è stato successivamente esteso, sia mediante modifica del Decreto, sia mediante rinvii al Decreto stesso.

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto si applica allo stato alle seguenti categorie di reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:
- Concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:
- Delitti contro l'industria e il commercio;
- Reati societari;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Abusi di mercato;
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- Reati transnazionali;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati ambientali;
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reati di cui all' art. 12 della Legge n. 9/2013 recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini";
- Razzismo e Xenofobia.



1.2 La fattispecie prevista dalla legge e le sanzioni comminate

Gli elementi positivi delle fattispecie

La fattispecie, cui il Decreto collega l'insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata, postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un'esimente).

Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad **ogni** società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l'"Ente"), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.

Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente scatta qualora sia stato commesso un reato che:

- a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto o da leggi tramite rinvii (qui di seguito, per brevità, i "Reati Rilevanti");
- b) sia stato realizzato nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente:
 - da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - 2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto 1.

Gli elementi negativi delle fattispecie

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell'Ente non scatta se il Reato è stato commesso²:

- I) da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il "Modello");
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri

² In verità, in materia societaria, la formulazione adottata dal legislatore delegato (art. 3 D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61) contiene una variante testuale rispetto a quanto previsto dalla Legge. Si prevede infatti la responsabilità dell'Ente per i Reati di cui sopra, "[...] se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica". Non è chiaro se la formulazione adottata sia derogatoria rispetto a quella valida in generale o se essa sia imputabile ad un mero difetto di coordinamento con quest'ultima.



di iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l'"Organismo di Vigilanza" o "OdV");

- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.
- II) da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni previste dal Decreto (artt.9-23) a carico dell'Ente sono:

- a) le sanzioni pecuniarie;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento, su cui diffusamente *infra*; le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a € 25.800,00 e non superiore a € 1.549.000,00, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un *sistema di valutazione bifasico* (c.d. sistema *"per quote"*). In questo caso, vengono individuate un numero di quote da applicare come sanzione e il valore della singola quota viene moltiplicato per il numero (ad es. 100 quote del valore di 30.000 €, la sanzione applicata sarà 300.000 €).



Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall'esercizio dell'attività3;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione⁴, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il Reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive (artt. 13 e ss.) purtuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all'applicazione di una sanzione interdittiva):
 - 1) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - 2) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
 - 3) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti

³ Comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

⁴ Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.



dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: la sua adozione

Il Decreto⁵ introduce una **particolare forma di esonero dalla responsabilità** in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l'organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett.
 b).

1.3.1 Modello quale esimente nel caso di reato

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano **rispondere alle seguenti esigenze**⁶:

_

⁵ Art. 6, comma 1.

⁶ Art. 6, comma 2.



- 1) individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- 2) predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- 4) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- 5) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto dispone che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (ad esempio, Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare (entro 30 giorni), osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati⁷.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente⁸.

1.4 Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria

Le varie associazioni di categoria, in applicazione del Decreto hanno elaborato apposite Linee Guida per la costruzione del Modello. In particolare, in data 7 marzo 2002 Confindustria ha approvato il testo definitivo delle proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001", successivamente aggiornate il 31 marzo 2008.

Le suddette Linee Guida di Confindustria possono essere schematizzate secondo le seguenti fasi fondamentali:

- "identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. n. 231/2001";
- "progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, i rischi identificati".

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle diverse Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura,

_

⁷ Art. 6, comma 3.

⁸ Art. 6, comma 4.



hanno carattere generale.

Le componenti maggiormente rilevanti del sistema di controllo che si desumono anche dalle Linee Guida di categoria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali e informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo di gestione;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (ad esempio, nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità d'azione;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

All'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame finalizzato all'adeguamento delle Linee Guida del 2008 alle intervenute modifiche normative, agli intercorsi orientamenti giurisprudenziali e/o alle nuove prassi applicative, nel 2014 Confindustria ha pubblicato un ulteriore aggiornamento delle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.Lgs. 231/2001".

In particolare, le principali modifiche e integrazioni della *Parte generale* riguardano:

- i lineamenti della responsabilità da reato (in particolare il paragrafo sulle ipotesi di concorso nel reato ai fini della valutazione della responsabilità dell'ente);
- la tabella di sintesi dei reati presupposto;
- il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori;
- l'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione;
- il fenomeno dei gruppi di imprese.



La **Parte speciale**, dedicata all'approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi *case study*, è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati.

Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

1.5 Evoluzione giurisprudenziale

Ai fini della redazione del Modello, la Società ha tenuto in considerazione anche gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in materia.

In particolare, sebbene le pronunce che fino ad oggi si sono occupate di responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/01 non siano entrate nel merito dell'adeguatezza dei sistemi di controllo, le stesse comunque offrono già delle prime indicazioni circa le caratteristiche che i Giudici ritengono essenziali al fine di valutare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati.

Nella varietà delle decisioni emergono alcuni riferimenti costanti al fine di verificare l'idoneità del Modello adottato, quali il riferimento alle condotte criminose per cui si procede, alla struttura organizzativa, alle dimensioni, al tipo di attività ed alla storia anche giudiziaria della società coinvolta nel procedimento.

Più in particolare, i Giudici hanno valutato:

- (i) l'autonomia ed indipendenza in concreto dell'Organismo di Vigilanza;
- (ii) l'analiticità e completezza nell'individuazione delle aree a rischio;
- (iii) la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- (iv) la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- (v) l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate

La Società, pertanto, ha provveduto a redigere il Modello anche alla luce di queste prime decisioni giurisprudenziali.



2 L'adozione del Modello



2.1 Civita Mostre e Musei S.p.A.

Civita Mostre e Musei, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e dell'immagine propria delle aspettative dei soci e delle sue controparti contrattuali, adotta il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, fissandone i principi di riferimento.

2.1.1 Obiettivi del Modello e suoi punti cardine

Come noto l'adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione non è imposta dalle prescrizioni del Decreto⁹. L'azienda si propone di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto della stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati contemplati nel Decreto stesso.

Il Modello è stato predisposto sulla base delle prescrizioni del Decreto e delle Linee Guida elaborate da Confindustria. Nella predisposizione del Modello si è inoltre, come sopra precisato, tenuto conto delle pronunce giurisprudenziali maggiormente rilevanti ad oggi espresse.

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto.

Attraverso l'individuazione delle attività esposte al rischio di reato ("attività sensibili") e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole:

- da un lato, determinare la piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto di Civita Mostre e Musei di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dalla Società, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
- dall'altro, grazie a un monitoraggio costante dell'attività, consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:

• la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la

⁹ Il Decreto, infatti, indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio. Si segnala, tuttavia, in merito all'adozione del Modello la sentenza del Tribunale di Milano n. 1774/2008 secondo cui "La mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 determina la responsabilità civile degli amministratori nei confronti della società per cd. mala gestio (art. 2392 c.c.)."



commissione dei reati previsti dal Decreto, le c.d. "attività sensibili";

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello:
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- l'attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali.

2.1.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello è suddiviso in due parti:

- la Parte Generale, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, facendo peraltro rinvio al Codice Etico del Gruppo Civita;
- la Parte Speciale, il cui contenuto è costituito dalle attività sensibili in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute – all'esito dell'attività di Risk Assessment condotta sui principali processi aziendali – maggiormente rilevanti anche considerando il tipo di business della Società.

2.1.3 Approvazione del Modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Civita Mostre e Musei S.p.A. in data 18 marzo 2019.

2.1.4 Modifiche e aggiornamento del Modello

Come sancito dal Decreto, il Modello è "atto di emanazione dell'organo dirigente" ¹⁰. Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, agli amministratori – previa informativa all'Organismo di Vigilanza – la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

_

¹⁰ Art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.



2.2 Approccio metodologico al Modello

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello organizzativo e di gestione *ex* D.Lgs. n. 231/2001, l'approccio metodologico adottato ha previsto le seguenti fasi:

- individuazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati;
- "risk assessment" dei processi inerenti le aree di rischio individuate, con descrizione delle relative criticità eventualmente riscontrate;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate:
- adeguamento e stesura di procedure organizzative sulle aree individuate e potenzialmente a rischio, contenenti disposizioni vincolanti ai fini della ragionevole prevenzione delle irregolarità di cui al citato Decreto;
- elaborazione del Codice Etico del Gruppo Civita;
- redazione di un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello:
- elaborazione del piano di formazione e di comunicazione del Modello.

2.2.1 La metodologia di risk assessment

L'efficace esecuzione del progetto e l'esigenza di adottare criteri oggettivi, trasparenti e tracciabili per la costruzione del Modello organizzativo ha richiesto l'utilizzo di adeguate metodologie e di strumenti tra loro integrati.

L'attività condotta è stata improntata al rispetto del Decreto e delle altre norme e regolamenti applicabili alla Società e, per gli aspetti non regolamentati, al rispetto:

- delle linee guida emanate da Confindustria in tema di "modelli organizzativi e di gestione";
- dei principi di "best practice" in materia di controlli (C.O.S.O. Report, Federal Sentencing Guidelines).

L'attività preliminare di valutazione è stata indirizzata ai processi ed alle funzioni aziendali che, in base ai risultati dell'analisi di "risk assessment preliminare", sono stati individuati come più esposti ai reati previsti dal Decreto come, ad esempio:

- le funzioni aziendali che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni italiane, straniere o sopranazionali;
- i processi e le funzioni aziendali che assumono rilievo nelle aree amministrativa e finanziaria che, anche per esplicito richiamo normativo, costituiscono aree a più alta esposizione a rischio.

Per quanto riguarda la metodologia di identificazione dei processi e sistemi di controllo per la prevenzione delle irregolarità è stato adottato un approccio fondato su un modello di valutazione



composto da otto componenti, elaborate in base alla "best practice" internazionale, con un essenziale contributo derivante dalle Federal Sentencing Guidelines statunitensi, da cui è nata l'esperienza dei "compliance programs".

Tra l'altro, tali regole, secondo il "position paper" sul Decreto dell'ottobre 2001 emesso dalla Associazione Italiana *Internal Auditors*, costituiscono il riferimento autorevole più qualificante in tema di valutazione della responsabilità societaria e sono state esplicitamente prese in considerazione dal legislatore italiano, come risulta dalla relazione governativa al Decreto stesso.

In particolare, le componenti del modello di valutazione adottato sono le seguenti:

Governo

In questo ambito sono state esaminate le modalità di attribuzione delle competenze degli organi interessati alla gestione dei sistemi di controllo interno.

Comunicazione

In tale ambito è stato esaminato il sistema di comunicazione interna in relazione agli elementi del Modello ed, in particolare, all'adeguatezza dei contenuti, dei canali utilizzati, della periodicità/frequenza della comunicazione, della differenziazione per gerarchia, funzione e livelli di rischio ed alla comprensibilità del linguaggio.

Risorse umane

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per la gestione delle risorse umane nel regolare i principali aspetti del rapporto di lavoro dipendente; saranno valutati anche gli altri aspetti qualificanti in chiave di prevenzione degli illeciti quali, ad esempio, i sistemi di incentivazione e quelli dissuasivi e sanzionatori, tra cui l'allontanamento del personale, specificati

Codice Etico e procedure operative

In questo ambito sono stati esaminati i sistemi organizzativi adottati al fine di verificarne la coerenza con le risultanze del processo di "risk assessment", con norme e regolamenti, con l'attuale assetto organizzativo, con la metodologia di gestione dei processi aziendali e delle risorse umane.

Formazione

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per la formazione del personale sull'applicazione del Modello, sia nel quadro dei programmi a contenuto generale che di quelli a contenuto specifico, sviluppati o da sviluppare, per gli addetti alle aree di rischio.

Controllo

In tale ambito sono state esaminate le prassi e le procedure utilizzate per le attività di controllo e di monitoraggio delle performance degli elementi del Modello; quindi, sarà esaminata l'adeguatezza dei processi di controllo delle aree e delle operazioni a rischio attraverso segnali premonitori ("red flags"), anomalie (audit di processo), controlli di "routine" nelle aree a rischio (audit di



dalla Legge.

performance) ed infine della adeguatezza del Modello (c.d. "compliance program," o audit del Modello).

Informazione

In questo ambito sono state esaminate le caratteristiche e le modalità di generazione, accesso e "reporting" direzionale delle per un'efficace informazioni necessarie vigilanza sui rischi da parte degli organismi interessati ed, in primo luogo, da parte dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto; pertanto, è stata analizzata la disponibilità dei dati necessari per l'esercizio di un'efficace vigilanza preventiva e successiva sulle attività a rischio, l'esistenza di canali di comunicazione preferenziali per segnalazione di operazioni esposte a rischio, sia da parte di terzi che da parte del personale (c.d. "help line"), la tempestiva segnalazione del cambiamento dei profili dei rischi (es. nuove normative, acquisizioni di nuove attività, violazioni del sistema dei controlli interni, accessi ed ispezioni da parte di enti supervisori, ecc.), nonché la regolare registrazione e "reporting" degli eventi sopradescritti, con le relative azioni successive implementate e l'esito dei controlli svolti.

Violazioni

In questo ambito sono state analizzate le caratteristiche e le modalità di effettuazione delle attività di "audit" e/o di investigazione interna ed esterna, al fine di verificarne l'efficacia sia in termini di standard professionali e/o qualitativi, sia in termini di effetto sull'aggiornamento degli elementi del sistema di controllo interno e di "corporate governance".

2.2.2 Fasi operative

L'approccio metodologico adottato è stato implementato e sviluppato attraverso una serie di fasi operative. L'inizio di tale attività ha richiesto una preventiva acquisizione di dati ed informazioni sul sistema organizzativo della Società e sui processi operativi, utili ai fini della pianificazione di dettaglio delle singole fasi.

L'implementazione della suddetta metodologia si è articolata nelle seguenti fasi nel prosieguo descritte con maggior dettaglio:

Pianificazione;



- Diagnosi;
- Progettazione;
- Predisposizione;
- Implementazione.

2.2.3 Fase 1: Pianificazione

Tale fase è volta alla raccolta della documentazione ed al reperimento delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo della Società.

Tali informazioni riguardano, tra l'altro, a mero titolo esemplificativo:

- i settori economici in cui la Società opera;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, ecc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni, italiane o estere;
- i casi di eventuali presunte irregolarità avvenute in passato ("incident analysis");
- il quadro regolamentare e procedurale interno (es. deleghe di funzioni, processi decisionali, procedure operative, protocolli);
- la documentazione inerente ordini di servizio, comunicazioni interne ed ogni altra evidenza documentale utile alla migliore comprensione delle attività svolte dalla Società e del sistema organizzativo.

La raccolta delle informazioni è svolta mediante analisi documentale, interviste e questionari somministrati ai responsabili delle diverse funzioni/settori aziendali e, comunque, al personale ritenuto utile allo scopo sulla base delle specifiche competenze.

Si evidenzia che la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della individuazione delle aree a rischio è quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in base ai quali: sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati o meno da un rapporto di dipendenza con la P.A. – svolgono un'attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi.

Sulla base di tale nozione, si riportano a titolo di esempio:

- 1) soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa/amministrativa quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - · consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- 2) soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:



- <u>Magistrati</u> (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, Vice Pretori Onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.);
- <u>soggetti che svolgono funzioni collegate</u> (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
- 3) soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - <u>dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali</u> (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di Organismi sopranazionali sanitari, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.). In particolare, si evidenziano i rapporti con Docenti universitari; Assistenti universitari che coadiuvano il titolare sia nelle ricerche che nell'attività didattica; Primario ed aiuto-primario ospedaliero; Componenti commissione Gare di appalto Asl e AO; Nas; Ispettori sanitari; Ufficiali sanitari; Medici; Farmacisti.
 - <u>dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali</u> (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.).
 - <u>privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi</u> (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle P.A. indicate sono considerate equiparate quelle che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le informazioni sopra descritte costituiscono gli elementi indispensabili e necessari per consentire l'avvio del *risk* assessment.



2.2.4 Fase 2: Diagnosi

Tale fase è caratterizzata dal completamento dell'analisi di *risk* assessment avviata nella fase precedente di pianificazione, allo scopo di:

- effettuare una ricognizione delle funzioni/attività aziendali potenzialmente esposte ai rischireato ex D.Lgs. n. 231/2001.
- analizzare il sistema organizzativo e di controllo nel suo complesso, avendo riguardo, in particolare, ai seguenti elementi che compongono il Modello organizzativo ed alle loro caratteristiche:
 - Leadership & Governance della Società;
 - Standard di comportamento;
 - Informazione, "reporting" interno & Comunicazione;
 - Formazione & Sviluppo;
 - Valutazione delle "performance";
 - Controllo e monitoraggio interno;
 - Reazione del Modello alle violazioni.

In sintesi, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si incentra su:

- la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo, seguendo i criteri di:
 - formalizzazione del sistema;
 - chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
 - esistenza della contrapposizione di funzioni;
 - corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della Società;
- la verifica della esistenza dei protocolli e delle procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree potenzialmente a rischio, tenendo conto delle fasi di istruzione e formazione delle decisioni aziendali:
- la verifica dell'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità
 organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato
 condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne;
- la verifica, per le singole attività potenzialmente a rischio reato, dell'esistenza di protocolli, procedure e di regole di comportamento, individuando le integrazioni necessarie per una maggiore aderenza ai principi espressi dal Decreto;
- la verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori e collaboratori esterni;
- la verifica dell'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale, in



considerazione della necessità che, iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, debbano essere programmate e finalizzate alla comunicazione del Modello Organizzativo.

Al termine di questa fase è stato redatto un documento di sintesi contenente:

- la "mappa" dei rischi potenziali ex D.Lgs. n. 231/2001 riferita alla Società ed alle funzioni aziendali coinvolte da considerarsi parte del presente Modello;
- le direzioni e le funzioni aziendali che svolgono le attività risultate potenzialmente esposte ai rischi ex D.Lgs. n. 231/2001;
- i centri di responsabilità per ciascuna delle suddette attività aziendali;
- le attività aziendali risultate teoricamente e potenzialmente più esposte al rischio-reato ex D.Lgs. n. 231/2001;
- la tipologia dei contatti con la Pubblica Amministrazione, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio;
- le fattispecie di reato teoricamente ascrivibili alle attività svolte;
- la potenziale incidenza del rischio in capo alla Società in termini di gravità anche in termini di teorica probabilità di accadimento della fattispecie di reato.

I risultati ottenuti dalla suddetta analisi costituiscono la base per la progettazione del Modello organizzativo, così come di seguito specificato.

2.2.5 Fase 3: Progettazione

Tale fase si articola nello svolgimento della *As is analysis* sui protocolli, procedure e/o strumenti di controllo esistenti allo scopo di verificare la ragionevole efficacia degli *existing controls* a prevenire le irregolarità. Tale attività si fonda sulla comprensione del livello di proceduralizzazione delle attività aziendali che risultano esposte a rischio, nonché del grado di conoscenza, applicazione, comunicazione, aggiornamento e controllo delle eventuali procedure, protocolli esistenti poste a loro presidio.

Più in particolare e in coerenza con quanto risultante dalla "mappatura" aziendale dei rischi, tale fase riguarda:

- verifica/censimento di protocolli, procedure operative e/o strumenti di controllo già
 esistenti per ciascuna area potenzialmente a rischio con specifico riferimento alle
 criticità e alle carenze nei sistemi di controllo esistenti nell'ottica di prevenire
 ragionevolmente le ipotesi di reato previste dal Decreto;
- formulazione di raccomandazioni, suggerimenti e linee guida su integrazioni e miglioramenti da apportare in modo da ragionevolmente gestire le criticità rilevate.

La sopra descritta attività di verifica, in coerenza con i criteri metodologici sopra individuati, è svolta attraverso la preliminare richiesta alle strutture coinvolte di avviare un'autoanalisi sulle potenziali aree a rischio nell'ambito delle attività svolte da ciascuna di esse ed una verifica delle procedure, protocolli



interni esistenti nelle aree individuate. La richiesta viene condotta attraverso incontri con le strutture coinvolte, nel corso dei quali vengono forniti gli opportuni chiarimenti sui diversi aspetti della disciplina in oggetto.

La progettazione delle azioni di valorizzazione degli elementi costitutivi del Modello organizzativo comprende:

- Codice Etico, sul sistema disciplinare e sulla formazione etica;
- attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza e di controllo.

La progettazione del sistema di *reporting* informativo consente all'Organismo di Vigilanza di ricevere informazioni ed aggiornamenti sullo stato delle attività risultate potenzialmente esposte a rischio.

2.2.6 Fase 4: Predisposizione

Tale fase è volta alla redazione del Modello organizzativo mediante la materiale predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi di cui si compone, ritenuti più opportuni a valorizzare l'efficacia dell'azione di prevenzione dei reati, come la:

- redazione e revisione di protocolli/procedure per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio;
- elaborazione del codice etico e quindi di principi etici per le aree/attività ritenute potenzialmente a rischio;
- elaborazione del sistema disciplinare interno graduato secondo la gravità delle violazioni;
- definizione dei poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di vigilanza e suoi rapporti con le strutture aziendali;
- progettazione delle iniziative in tema di comunicazione e di formazione etica e prevenzione dei reati.

2.2.7 Fase 5: Implementazione

In tale fase, l'attività ha l'obiettivo di rendere operativo il Modello nel suo complesso mediante:

- la sua formale adozione a mezzo di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- la definitiva attuazione e comunicazione degli elementi di cui si esso si compone: codice etico, procedure operative, sistema di controllo, piano di comunicazione e formazione, sistema disciplinare.

Risulta evidente che sarà compito dell'Organismo di Vigilanza nella conduzione dei suoi primi interventi e nella gestione dinamica del Modello di controllo, individuare i criteri cui ispirarsi nella:

- conduzione delle verifiche periodiche di controllo del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- valutazione in merito alla necessità di procedere all'aggiornamento della "mappa" delle aree



- a rischio-reato e le azioni necessarie a conservare nel tempo l'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati;
- attività di *reporting* informativo agli Organi Sociali in caso di necessità di modifica o integrazione degli elementi sostanziali del Modello.

2.3 Il Modello e il Codice Etico a confronto

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.

Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico del Gruppo Civita, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "etica aziendale", ma privo di una specifica proceduralizzazione.

Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti di dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo e amministratori (di seguito, anche, "Collaboratori"), di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della società ("Consulenti") e delle altre controparti contrattuali devono conformarsi alle regole di condotta – sia generali che specifiche – previste nel Modello e nel Codice Etico del Gruppo.

2.4 | Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo, ai dipendenti, ai collaboratori nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono comunque legati alla società.

La Società comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Collaboratori.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

Civita Mostre e Musei condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.



2.5 Riesame del Modello

Il Modello 231 deve essere riesaminato periodicamente al fine di garantirne l'aggiornamento e la relativa adeguatezza. Il suo aggiornamento si rende poi necessario in occasione (a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, (b) della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, (c) di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

La suddetta attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e devono prendervi parte i seguenti soggetti:

- ✓ Amministratori;
- ✓ Organismo di Vigilanza;
- ✓ Collegio Sindacale;
- ✓ Responsabili di funzione di volta in volta individuati.



3 L'Organismo di Vigilanza



Nel caso in cui si verifichino fatti integranti i reati previsti, il Decreto¹¹ pone come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo dell'Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'organismo cui affidare tale compito viene individuato dal Consiglio di Amministrazione, la cui scelta è determinata dal fatto che i componenti siano riconosciuti come i soggetti più adeguati ad assumere il ruolo di membri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, "**Organismo**" o "**OdV**"), dati i requisiti di autonomia, onorabilità, indipendenza, professionalità e continuità di azione richiesti per tale funzione. Nei riguardi di questi non sussistono, né dovranno sussistere, cause di incompatibilità o conflitti di interesse dovuti a rilevanti rapporti di natura patrimoniale o familiare con la Società, i suoi esponenti, gli altri soggetti in posizione apicale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale attestano congiuntamente al momento dell'individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza la compatibilità all'incarico, l'indipendenza e l'autonomia dei componenti dell'organo stesso.

La Società, nell'ambito dell'adeguamento del proprio sistema di organizzazione e controllo alle disposizioni del Decreto, ha provveduto all'istituzione di un Organismo di Vigilanza, incaricato di vigilare sull'adeguatezza e funzionamento del Modello.

3.2 Funzioni e poteri

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla:

- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'Azienda corrispondano al Modello predisposto;
- efficacia del Modello: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a
 prevenire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto e dai successivi provvedimenti che ne
 modifichino il campo di applicazione;
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e legislativi nonché alle modifiche della struttura aziendale.

Su di un piano più operativo è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

 verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato (o "attività sensibili"), al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di

-

¹¹ Art. 6, lett. b).



Vigilanza devono essere segnalate da parte del Management e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre l'Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma scritta;

- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. "controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per uno scambio di informazioni per tenere aggiornate le aree a rischio reato/sensibili per:
 - tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio;
 - verificare i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
 - garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che all'OdV devono essere trasmesse. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e deve essere costantemente informato dal management:
 - sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'Azienda al rischio conseguente alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;
 - sui rapporti con Consulenti e Partner;
- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione a tali prescrizioni normative:
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione delle politiche aziendali per l'attuazione del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall'art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, rispetto all'esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. Tale attività di **costante verifica**



deve tendere in una duplice direzione:

- qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo di Vigilanza adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
 - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
- qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di
 adeguamento, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo
 allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio
 l'Organismo di Vigilanza in esame a doversi attivare per garantire aggiornamento, tempi e forme
 di tale adeguamento¹².

A tal fine, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

3.3 Criteri di revoca o rinuncia

Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una causa di incompatibilità (es. conflitto d'interesse), il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato. In ogni caso il componente che si trovi in una situazione di conflitto con la materia oggetto dell'attività o della decisione, deve astenersi dalla partecipazione alle stesse. Il mandato sarà, altresì, revocato:

- qualora sussistano circostanze tali da far venir meno i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti dalla legge;
- qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui sopra;
- nel caso di mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Ciascuno dei membri, inoltre, può essere revocato per giusta causa in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione. A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

¹² Tempi e forme naturalmente, non predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, e il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.



- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che determini un pregiudizio/impedimento al regolare svolgimento delle attività demandate all'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza, per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro effettivo dell'Organismo, il Presidente ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione affinché provveda a deliberare la nomina del sostituto.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. Qualora, invece, il potere di revoca venga esercitato, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, o di uno dei suoi membri, e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim, o la nomina di un nuovo membro.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di comunicare:

• all'inizio dell'attività e, successivamente, all'inizio di ciascun esercizio: il piano delle attività che



intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;

- periodicamente: lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- immediatamente: eventuali problematiche significative scaturite dalle attività.

L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
- 2) segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico del Gruppo Civita e con le procedure e/o protocolli aziendali, al fine di:
 - i) acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - ii) evitare il ripetersi dell'accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze.

Le attività indicate al punto 2) dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione qualora la violazione riguardi i soggetti apicali della Società o il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall'Organismo di Vigilanza e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3.5 Reporting: prescrizioni generali e prescrizioni specifiche obbligatorie

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Decreto.



3.5.1 Prescrizioni di carattere generale

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni di carattere generale**:

- devono essere raccolte da ciascun Responsabile eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al Modello;
- ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza (con disposizione dell'Organismo di Vigilanza sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni);
- i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta per conto della Società, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza mediante "canali informativi dedicati";
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da realizzare; gli eventuali
 provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra previsto in ordine
 al sistema disciplinare.

3.5.2 Prescrizioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie relative:

- ai procedimenti penali e disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello;
- alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alle ispezioni o iniziative di qualsivoglia autorità pubblica di vigilanza.

3.5.3 Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con le linee di condotta adottate dalla Società;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso
 l'Organismo di Vigilanza che valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti



conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;

- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico del Gruppo Civita, potranno essere in forma scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello:
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati", con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

3.6 Disposizioni sul whistleblowing e canale informativo dedicato

Alla luce dell'entrata in vigore del **D.Igs. 24/2023 del 10 marzo 2023**, è stata introdotta la nuova disciplina del *Whistleblowing*, in attuazione della Direttiva Europea 2019/1937. Il Provvedimento raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

II D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, ha recepito all'interno dell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, prevedendo l'obbligo di dotarsi di canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell'identità del *whistleblower*.

Le violazioni oggetto delle segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea e/o riguardanti il mercato interno (art. 2, comma 1, lett. a. D.lgs. 24/2023).

Le disposizioni del Decreto si applicano ai soggetti del settore privato che (art. 2, comma 1, lett. q):

- a. hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione relativi ai settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1;
- c. rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 e adottano i Modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1.

La tutela contro gli atti di ritorsione è estesa a tutti i soggetti collegati in senso ampio



all'organizzazione e/o alla persona del segnalante (art. 3):

- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali le persone tutelate lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone di cui sopra.

La **segnalazione** deve avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi;
- 3. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- 4. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, tutelati ai sensi dell'art. 325 TFUE;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché di imposte sulle società;
- 6. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Pertanto, le segnalazioni che abbiano ad oggetto doglianze, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti ai fini di cui sopra, potrebbero non essere tenute in considerazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti; dunque, chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto alle sanzioni disciplinari previste dal Modello 231. Per tutelare al massimo la **riservatezza** del segnalante e quella del soggetto "segnalato", sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene, infatti, garantita la riservatezza dell'identità del segnalante e della stessa segnalazione, attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che



permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non sarà rivelata, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

La società ha attivato un apposito canale interno di segnalazione, gestito a livello informatico attraverso un collegamento disponibile sul sito web dell'azienda:

https://civita.whistlelink.com

Nella pagina sono presenti le istruzioni sulla procedura di segnalazione con l'informativa sul trattamento dei dati. Oltre alle disposizioni sulla riservatezza di cui si è già detto in precedenza, la gestione informatica del flusso consente alcune misure tecniche di protezione che limitano l'accesso e la circolazione di tali informazioni in modo da proteggere l'identità del segnalante e il contenuto della comunicazione.

3.7 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo.

I dati e le informazioni conservate nel database sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso. Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database.



4 Formazione e diffusione del Modello



4.1 Dipendenti

4.1.1 Formazione dei dipendenti

L'azienda riconosce e ritiene che, ai fini dell'efficacia del presente Modello, sia necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti i Dipendenti.

A tal fine, la Società effettua programmi di formazione ed informazione attuati con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle "attività sensibili".

La partecipazione alle sessioni in aula deve essere documentata con raccolta firme e test finale scritto di valutazione delle conoscenze acquisite.

La formazione del personale è considerata condicio sine qua non per una efficace attuazione del Modello, ed è effettuata periodicamente e con modalità che garantiscono l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi, i controlli della frequenza, della qualità sul contenuto dei programmi e della verifica di apprendimento.

La formazione è gestita dall'Organismo di Vigilanza ed è articolata sui livelli qui di seguito indicati:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società e soggetti a questo direttamente subordinati: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso alla sezione dell'intranet dedicata e aggiornata anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa con la lettera di assunzione per i neo assunti;
- altro personale: seminario di aggiornamento annuale, anche su piattaforma elearning, nota informativa interna; informativa con la lettera di assunzione per i neo assunti; accesso alla sezione dell'intranet dedicata e aggiornata anche su impulso dell'Organismo di Vigilanza; occasionali e-mail di aggiornamento.

4.2 Collaboratori Esterni e Partner

4.2.1 Informativa a Collaboratori Esterni e Partner

Sono altresì forniti a soggetti esterni (ad esempio, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.



5 II Sistema Disciplinare



5.1 Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico del Gruppo Civita e delle misure previste dal Modello, da parte di lavoratori dipendenti della Società a qualsiasi titolo e, pertanto, anche dirigenti, costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta, i protocolli e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento commesso.

5.2 Misure nei confronti dei Dipendenti

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare rispetta i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300 del 1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema disciplinare è conforme ai seguenti principi:

- a) il sistema è debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai dipendenti e può essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e informazione;
- b) le sanzioni sono conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i giorni previsti dal CCNL di riferimento;
- d) viene assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale è contestato l'addebito.



5.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico del Gruppo civita da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

5.4 Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri soggetti collegati da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

5.5 Misure nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza o del Collegio Sindacale

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte di membri dell'Organismo di Vigilanza o del Collegio Sindacale, deve essere data pronta informativa al Consiglio di Amministrazione per la valutazione dei fatti e l'adozione degli opportuni provvedimenti.

5.6 Misure a tutela della riservatezza delle segnalazioni

Chiunque viola la riservatezza di una delle segnalazioni pervenute nei canali dedicati, rivelandone il contenuto e l'identità del segnalante, può incorrere in un provvedimento disciplinare, elevato dagli organi competenti della Società, secondo i criteri esposti nel presente paragrafo. Sono tenute, altresì, in considerazione le segnalazioni che, con dolo o colpa grave, hanno riportato vicende o fatti palesemente infondati a scopo unicamente delatorio.



6 Struttura della Società e Governance



Civita Mostre e Musei adotta tutte le misure necessarie al fine di assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

A tal fine, la Società adotta, applica e mantiene:

- a) una struttura organizzativa in cui siano chiari i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;
- b) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio delle proprie responsabilità;
- c) un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle informazioni.

Civita Mostre e Musei controlla e valuta con regolarità l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti sopra indicati e adotta tempestivamente le misure adeguate a rimediare a eventuali carenze.

6.1 Struttura della Società

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito delle deleghe operative per la conduzione della gestione generale della Società. Ciascuna commessa o progetto prevede una propria organizzazione, al cui vertice vi è il Responsabile di Commessa che coordina le risorse assegnate al progetto.

La supervisione dei progetti, e l'andamento della produzione, è affidata ad una struttura centrale di cui fanno parte le Funzioni Coordinamento reportistica ricavi e spese, acquisti, comunicazione e allestimenti, Supervisione promozione e commercializzazione prodotti editoriali e Area Internazionale.

I servizi amministrativi (acquisti, personale, contabilità, comunicazione) sono svolti dalle unità centrali del Gruppo. La gestione dell'infrastruttura informatica è *in outsourcing*.

6.2 Governance

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dai soci, come le modalità previste dallo statuto.

Nello specifico, di seguito, saranno trattati i principali attori del sistema organizzativo e di controllo adottato dalla Società, specificandone i ruoli e le interrelazioni anche tramite il rinvio a specifici documenti.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, del potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione dei poteri che sono espressamente riservati ai soci dalla legge o dall'atto costitutivo. Spettano al Consiglio di Amministrazione, con le modalità di adozione e le maggioranze previste dallo statuto, le decisioni relative all'approvazione di progetti di fusione o scissione e di altre materie indicate nello statuto e dalla legge.



Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti consentiti dalla legge, delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o più amministratori delegati, sia congiuntamente che disgiuntamente, indicando i limiti di tale delega.

Ai sensi dell'art. 2477, cod. civ., le funzioni dell'organo di controllo sono svolte da un **Collegio Sindacale**.

In particolare, al Collegio Sindacale compete il dovere, ai sensi dell'art. 2403 cod. civ., di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Nell'ambito dei propri doveri di vigilanza, il Collegio Sindacale deve, a titolo non esaustivo:

- verificare che gli amministratori agiscano in modo informato e che, in particolare, prima di ogni riunione del consiglio, siano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno;
- verificare che gli amministratori delegati riferiscano al Consiglio di Amministrazione e allo stesso Collegio Sindacale con la periodicità fissata dallo Statuto, sul generale andamento della gestione e sulle operazioni di maggior rilievo;
- valutare, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- accertare che siano rispettate le previsioni di cui all'art. 2391 c.c., nell'ipotesi in cui un amministratore abbia un interesse in una determinata operazione e, in particolare, che il Consiglio di Amministrazione motivi adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società (ipotesi di conflitto d'interessi);
- verificare che i piani strategici, industriali e finanziari siano redatti, quantomeno, in tutte le situazioni in cui appaia opportuno (giudizio di opportunità);
- vigilare sull'esecuzione delle delibere assembleari, quantomeno, in ordine all'assenza di contrasto tra tali delibere e gli atti di gestione;
- vigilare sull'effettivo esame da parte degli amministratori in merito al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sul corretto funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nel rispetto delle
 procedure e dei metodi adottati (schemi adottati, deposito e pubblicazione), ovvero della
 completezza e chiarezza delle informazioni fornite nella nota integrativa e nella relazione sulla
 gestione, e che i singoli processi del ciclo aziendale siano correttamente riflessi nel sistema
 amministrativo-contabile stesso.

L'incarico di <u>revisione legale dei conti</u> è stato attribuito, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 27 gennaio 2010, ad una società di revisione.

6.3 Sistema interno delle fonti



Civita Mostre e Musei ha deciso di dotarsi di un insieme di documenti di Governance, con l'obiettivo di garantire la corretta e consapevole gestione della struttura aziendale.

Il sistema delle fonti interne è, pertanto, articolato come segue:

- Disposizioni di Gruppo: la regolamentazione proveniente dalla stessa Civita Cultura Holding e diretta a tutte le controllate con obiettivi di conformità alla normativa applicabile. Fanno parte di questo complesso di disposizioni il Codice Etico del Gruppo Civita.
- **Procedure aziendali**: rappresentano i documenti che definiscono la struttura delle responsabilità interne, sia per quanto riguarda le funzioni che i processi.
- Protocolli: esprimono le linee guida di comportamento e le azioni vietate in relazione a specifici rischi individuati nell'analisi dei processi aziendali. Sono riportati nella Parte Speciale del Modello.



PARTE SPECIALE



1. FUNZIONE E OBIETTIVI

1.1 Premessa

La presente Parte Speciale del Modello di Civita Mostre e Musei ha l'obiettivo di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte di tutti i Destinatari del Modello, tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di condotta e procedure, diretto a prevenire la commissione di violazioni del *Codice Etico* del Gruppo Civita nonché del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche Decreto 231).

Lo scopo del documento si sostanzia nel verificare e fornire il presidio affinché tutto il personale della Società segua regole comportamentali conformi alle prescrizioni ivi contenute e rispetti le su e procedure, in modo tale da poter svolgere la propria attività e funzione in modo corretto, efficace ed efficiente e al fine di impedire il verificarsi di qualsivoglia illecito (penale, amministrativo e disciplinare) o quanto meno ridurne il rischio di verifica.

1.2 Il "rischio c.d. accettabile" e le aree a rischio

La predisposizione di regole di condotta e di protocolli per la gestione del "rischio c.d. accettabile" 13 presuppone la preliminare "mappatura" delle aree considerate "a rischio", sì da individuare i settori aziendali potenzialmente sensibili alle varie casistiche di reato.

Al riguardo, si ritiene opportuno rilevare l'impossibilità pratica, oltre che concettuale, di creare un sistema di controlli interno capace di eliminare in toto l'eventualità di situazioni di rischio. Pertanto, scopo della Società e, quindi, del presente Modello è la riduzione del rischio alla c.d. soglia di accettabilità¹⁴ e la individuazione di un limite per la quantità/qualità delle misure preventive da adottare.

1.3 L'individuazione delle attività e delle aree aziendali "a rischio reati"

In coerenza con quanto disposto dal Decreto 231 e a seguito dell'esito all'attività di mappatura del rischio, tramite un'apposita Matrice dei Rischi e Controlli (Risk & Control Matrix) e sulla base dell'esame dell'attività della Società dalla stessa svolta, Civita Mostre e Musei ha provveduto a identificare le attività e le aree aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reatipresupposto (c.d. aree "a rischio" o sensibili).

L'esame dell'operatività della Società ha consentito di rilevare che le fattispecie criminose, potenzialmente idonee a realizzarsi in ambito aziendale, appaiono riconducibili alla categoria dei:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 Decreto 231);
- reati di criminalità organizzata (art. 24 ter Decreto 231);
- reati societari (art. 25 ter Decreto 231);

-

¹³ Il «rischio accettabile» è definito dalle Linee Guida di Confindustria come quel rischio per il quale «i controlli aggiuntivi "costino" più della risorsa da proteggere», precisando, subito dopo, che detta valutazione non può trovare nella logica economica dei costi l'unico criterio di riferimento.



- reati di omicidio e lesioni, gravi o gravissime, colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica (art. 25 septies Decreto 231);
- reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies Decreto 231);
- reati ambientali (art.25 undecies del Decreto 231);
- reati transnazionali (L. 16 marzo 2016 n. 146).



Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione

1 Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli artt. 24 e 25 Decreto 231

Nel presente paragrafo, i reati considerati rilevanti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 Decreto 231), per le attività di Civita Mostre e Musei, vengono presi in esame in ordine al livello di rischio riscontrato.

Di seguito, si riporta la lista dei reati che saranno oggetto di analisi:

- 1. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.2 c.p.)
- 2. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- 3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- 4. Circostanze aggravanti (art.319 bis c.p.)
- 5. Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter)
- 6. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quarter)
- 7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)
- 8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- 9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di un pubblico servizio

Alcuni dei reati, analizzati nei paragrafi seguenti, sono reati "propri", in quanto il soggetto attivo deve ricoprire la funzione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio (ci si riferisce, in particolare ai delitti di corruzione).

L'art. 357 c.p. definisce pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, ove per pubblica deve intendersi la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

L'art. 358 c.p. stabilisce che per persona incaricata di pubblico servizio deve intendersi colui il quale svolge un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.



2 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.2 c.p.)

Tale ipotesi criminosa si configura qualora si consegua un ingiusto profitto con altrui danno, mediante artifici o raggiri. Il reato si configura quando chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, tali da indurre in errore lo Stato o altro Ente Pubblico o l'Unione Europea (soggetti passivi del reato la cui natura pubblicistica determina un aggravamento sanzionatorio). La particolarità della fattispecie in esame consiste indubbiamente nella "induzione in errore" della vittima, realizzata o nel fare apparire come vera una situazione in realtà inesistente (*«artifizi»*), o in un ragionamento teso a indurre la stessa in un falso convincimento (*«raggiri»*).

Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Modalità di commissione del reato:

Il reato si potrebbe commettere tutte le volte in cui sussiste un rapporto economico e patrimoniale nei confronti di un ente pubblico, per cui attraverso questo rapporto vengono gestite risorse finanziare.

2.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. potenzialmente a rischio rispetto al reato di truffa ai danni dello Stato:

- Amministratore Delegato
- · Coordinamento reportistica ricavi e spese, acquisti, comunicazione e allestimenti
- Responsabili di Commessa.

2.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili per il reato sopra descritto appartengono alla Gestione reportistica varie fonti di ricavo (biglietteria, book shop e altri), in tutti quei casi in cui vi è una *partnership* con un Ente Locale o una Pubblica Amministrazione.

2.3 Presidi



Procedure di controllo sulla reportistica dei ricavi, controlli di primo livello affidati ai Responsabili di Commessa, verifiche sul rispetto del capitolato e degli accordi economici intrattenuti con i committenti.

3 Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Induzione alla corruzione

Per tutti i reati di corruzione, induzione indebita a dare o permettere utilità e Induzione alla corruzione analizzati, è stata effettuata un'analisi congiunta delle fattispecie di reato. Di seguito l'analisi delle singole fattispecie rilevanti e, nei paragrafi successivi, la descrizione del sistema di contenimento dei rischi.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si concretizza quando un pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). Il reato viene punito con la reclusione da tre a otto anni (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012 e modificato dal DDL Anticorruzione 2018).

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

In questo caso, c'è reato quando un pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (ad es. pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire a qualcuno l'aggiudicazione di una gara), riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Il reato è punito con la reclusione da quattro a otto anni (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Circostanze aggravanti (art.319 bis c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con una pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Le ipotesi di reato di cui agli articoli 318 e 319 del c.p. si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quarter)



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art.320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

L'istigazione si configura nell'ipotesi di offerta o promessa di denaro o di altra utilità non dovuti, effettuata in favore di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (o sollecitata dallo stesso pubblico ufficiale) per indurlo a compiere un atto d'ufficio ovvero a omettere o ritardare un atto del proprio ufficio, nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.



Modalità di commissione dei reati:

Accordi con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, esercenti di pubblica utilità per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio o di atti rientranti nell'esercizio delle potestà della PA (anche estere) mediante promessa di denaro o altra utilità (ad es. assunzioni). Violazione fraudolenta delle regole di affidamento nella gestione di gare ed offerte.

3.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. potenzialmente a rischio rispetto ai reati sopra descritti:

- Amministratore Delegato
- Vice-Presidente
- Responsabili di Commessa.

3.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili per i reati descritti sopra sono identificabili in: Supervisione del processo di partecipazione a gare pubbliche, Supervisione e Rapporti con committenti pubblici (Enti Locali e MIC).

3.3 Presidi

La Società ha formalizzato un sistema di poteri e deleghe attribuendo limiti di spesa per le attività aziendali sensibili ai reati contro la P.A. Sono pertanto individuate all'interno della Società i soggetti responsabili di intrattenere rapporti con la P.A.

4 Principi di controllo e Regole di condotta

In queste attività è richiesta l'osservanza del Codice Etico del Gruppo Civita (nei principi riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione). In particolare, ciascuna transazione deve essere correttamente registrata e autorizzata secondo i poteri di firma internamente vigenti. Le attività di determinazione degli oneri sociali, pagamento contributi statali, o imposte devono essere sempre oggetto di revisione, da parte delle Funzioni interne, in particolar modo, nei casi in cui i dati siano oggetto di trasmissione a professionisti esterni. Agli organi di controllo e alla società di revisione devono essere trasmessi tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti in modo da poter eseguire le verifiche di competenza. Sulle attività di determinazione di imposte o pagamenti della Pubblica Amministrazione deve esserci sempre un doppio controllo da parte degli uffici amministrativi competenti e delle figure di supervisione del processo, così come individuate nelle procedure aziendali.



È vietato dare o promettere - a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o esercenti di un servizio di pubblica utilità – denaro o altra utilità. Fanno eccezione gli omaggi di modico valore che sono erogabili in base alle policy aziendali. Lo stesso principio si applica nei riguardi di funzionari o dirigenti di società a capitale pubblico italiane o estere (ad es. nel caso in cui il circuito sia gestito da una società pubblica, o nei rapporti con entità nazionali straniere che si occupano della promozione turistica).

L'assunzione del personale deve sempre corrispondere a reali esigenze aziendali e, in linea con le disposizioni interne, corrispondere ad un profilo tecnico-professionale ricercato.

Nelle riunioni o incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione devono sempre partecipare più di un soggetto appartenente alla Società. La minuta dell'incontro deve essere messa a disposizione dei Responsabili interni e degli organi di controllo. In caso di richieste o sollecitazioni provenienti da esponenti della Pubblica Amministrazione che non riguardino rapporti già autorizzati dalla Società deve essere prontamente informato l'Organismo di Vigilanza.

Qualsiasi transazione avente ad oggetto una parte pubblica, o con una partecipazione pubblica, ovvero un'autorità di qualsiasi tipo (nazionale o internazionale) deve essere specificamente approvata secondo il sistema dei poteri interni. L'operazione deve essere, inoltre, debitamente tracciata nei sistemi e procedure di rilevazione contabile. Non sono ammessi pagamenti in contanti se non per cifre di modico importo (gestione della piccola cassa aziendale). Le transazioni nei confronti di consulenti, agenti commerciali, società fornitrici devono sempre corrispondere ad un contratto o ad un accordo ufficialmente sottoscritto con la Società. Nei suddetti casi, nel processo di autorizzazione al pagamento, deve essere sempre fornita evidenza dell'esecuzione della prestazione. Particolare attenzione, e maggiori controlli, devono essere eseguiti in caso di pagamenti su conti correnti in località off-shore o black-list.

5 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la P.A., sono i seguenti:

a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:

- i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
- i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi a quelli previsti nella Parte Generale del presente Modello;

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;



- b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti e dell'OdV, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; e/o
 - alla possibilità per l'azienda di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
- c) esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Parte Speciale B Reati sulla criminalità organizzata

1 Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 24 ter Decreto 231

Nel paragrafo seguente vengono descritti ed analizzati i reati sulla criminalità organizzata (art. 24 ter Decreto 231) rispetto alle attività sensibili della Società.

Di seguito, viene riportata la lista delle fattispecie ritenute rilevanti per la Società:

- 1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- 2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

2 Fattispecie rilevanti

I reati sulla criminalità organizzata sono stati analizzati congiuntamente. Di seguito l'analisi delle singole fattispecie rilevanti e, nei paragrafi successivi, la descrizione del sistema di contenimento dei rischi.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Invece, per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è la reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Il reato prevede che chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.



Modalità di commissione dei reati:

I reati associativi possono realizzarsi al momento in cui vi sia un accordo tra tre o più soggetti per la commissione di reati di "scopo". La condotta può essere contestata anche rispetto a fattispecie che non fanno parte del catalogo dei reati presupposto.

2.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati di Associazione per delinquere e Associazioni di tipo mafioso anche straniere:

- Amministratore Delegato e Vicepresidente
- Coordinamento reportistica ricavi e spese, acquisti, allestimenti e comunicazione
- Responsabili di commessa
- Supervisione promozione e commercializzazione prodotti editoriali.

2.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili per i reati descritti nei paragrafi precedenti riguardano: controllo sulla gestione della spesa, preventivi di spesa e ordini di acquisto, approvazione acquisti rilevanti, approvazione del budget, supervisione dei bookshop (gestione reportistica vendita e altri dati, rapporti con fornitori).

2.3 Presidi

Procedure delle Funzioni in service:

- Procedura 05 Sistema Qualità: "Gestione acquisti beni e servizi"
- Procedura 08 Sistema Qualità: "Valutazione dei fornitori"

Presidi di governance:

• Sistema di poteri e deleghe approvato dalla Società.

In relazione alle attività sensibili considerate occorre, inoltre, precisare che il Gruppo è dotato di presidi per la prevenzione del crimine organizzato e del terrorismo internazionale in linea con quanto previsto dalla normativa statunitense OFAC. In base a tale sistema, le società o organizzazioni che hanno rapporti con gli Stati Uniti, adottano presidi interni per evitare di intrattenere rapporti commerciali con paesi o soggetti inseriti nelle c.d. "OFAC list", ovvero gli elenchi - messi a disposizione dell'apposita sezione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti - recanti i soggetti destinatari di disposizioni restrittive.

3 Principi di controllo e Regole di condotta



Nelle proprie attività, la Società ha cura di scegliere e selezionare partner commerciali e fornitori in base a criteri di legalità - avendo riguarda alla reputazione delle aziende e collaboratori selezionati - e favorendo, in osservanza delle procedure interne, soggetti qualificati attraverso certificazioni o sistemi di valutazione del *rating* di legalità.

In caso di notizia di procedimenti penali riguardanti esponenti o rappresentanti di società o entità con cui si intrattengono rapporti commerciali, ne deve essere data prontamente notizia all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Delegato e all'Ufficio Legale (*in service*) per le opportune valutazioni.

In generale nella gestione delle forniture e dei pagamenti occorre osservare le disposizioni interne sulla tracciabilità dei flussi finanziari (procedure amministrativo-contabili) e osservare il rispetto dei poteri autorizzativi interni.

Ciascun pagamento deve sempre corrispondere ad una prestazione eseguita, di cui occorre conservare evidenza per le finalità di controllo.

In caso di pagamenti verso località *off-shore* o di paesi presenti in *black list*, l'Amministrazione deve garantire un maggior livello di controllo, informando tempestivamente i Responsabili delle Funzioni di controllo in caso di anomalie.

4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in tema di criminalità organizzata sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
 - ✓ i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
 - ✓ i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi a quelli previsti nella Parte Generale del presente Modello;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti e dell'OdV, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - √ all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; e/o
 - ✓ alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Parte Speciale C Reati societari

1 Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli artt. 25 ter e 25 sexies Decreto 231

Nel paragrafo seguente sono analizzati i reati societari (artt. 25 ter e 25 sexies Decreto 231) considerati rilevanti per le attività di Civita Mostre e Musei.

Di seguito, sono elencati le fattispecie considerate nell'analisi:

- 1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- 2. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- 3. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- 4. Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- 5. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- 6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- 7. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- 8. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629 bis c.c.)
- 9. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- 10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)
- 11. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- 12. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- 13. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

2 False comunicazioni sociali e Fatti di lieve entità

Le fattispecie di False comunicazioni sociali e Fatti di lieve entità sono state analizzate insieme perché insistono sugli stessi processi e attività sensibili.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Al di fuori dei casi previsti dall'art.2622 c.c., il reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.



Sotto il profilo soggettivo, il comportamento attivo od omissivo sopra descritto deve essere sorretto dall'intenzione di ingannare i soci o i terzi ed essere idoneo a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, al fine di conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato o di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- Il reato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- La punibilità è, tuttavia, esclusa nel caso in cui non siano superate le c.d. soglie di punibilità: per far scattare la responsabilità penale dell'autore del reato è necessario che le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, per il reato si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti (2° comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Con il D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le **trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere**" è stata introdotta una nuova fattispecie: "1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".

Modalità di commissione dei reati:



In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, potrebbero essere approvati fatti non corrispondenti al vero oppure potrebbero venir omesse delle informazioni obbligatorie.

2.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati sopra descritti:

- CdA
- Vicepresidente e Amministratore Delegato

2.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili per i reati sopra elencati interessano i processi di approvazione del Bilancio (per le false comunicazioni sociali) e le delibere e la gestione del Consiglio di Amministrazione per tutti quei reati previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile ("Disposizioni penali in materia di società e consorzi").

2.3 Presidi

- Sistema autorizzativo interno e poteri societari
- Procedure delle attività in service

(Si ricorda che le funzioni amministrativo-contabili sono centralizzate presso unità organizzative del Gruppo, per cui occorre fare riferimento alle procedure della società del Gruppo che effettua il service).

3 Impedito controllo

Impedito controllo (art.2625 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Il reato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro e se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Modalità di commissione del reato:



In caso di ostacolo alle attività di controllo (ad es. del Collegio Sindacale) è ipotizzabile il reato di impedito controllo.

3.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto al reato sopra descritto:

- CdA
- Vicepresidente e Amministratore Delegato

3.2 Processi e attività sensibili

Il processo sensibile che interessa il reato di impedito controllo è rappresentato dai Rapporti con gli organi di controllo aziendali per cui di seguito sono riportate le attività sensibili.

Nel processo di Rapporti con gli organi di controllo aziendali, l'attività sensibile al reato è:

Invio di documenti e dati agli organi societari e di controllo.

3.3 Presidi

Le disposizioni aziendali interne ed il Codice Etico del Gruppo Civita obbligano le funzioni aziendali e gli amministratori a collaborare con gli organi di controllo societari nel pieno rispetto della legge.

4 Reati a tutela del capitale sociale e delle disposizioni obbligatorie sul bilancio

Le fattispecie rilevanti che nella lista riportata nel paragrafo 1 sono comprese tra l'Indebita restituzione di conferimenti e l'Illecita influenza in assemblea sono state analizzate insieme perché insistono sugli stessi processi e attività sensibili. Mentre la corruzione tra privati e il relativo reato di istigazione sono stati trattati separatamente nei paragrafi successivi di questo capitolo.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato ha luogo quando gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. Quest'ultimi sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale reato si configura quando gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un



anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale fattispecie prevede che gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Nel caso in cui il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa.

Il reato è punto con la reclusione da sei mesi a tre anni ma nel caso in cui il risarcimento del danno ai creditori avvenga prima del giudizio, il reato si ritiene estinto.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori) L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla



utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante: a) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione II reato è punito con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)

Il reato si concretizza quando i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il reato, a querela della persona offesa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, anche se il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio, estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato è realizzabile da chiunque che, con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Modalità di commissione dei reati:

In sede di approvazione del bilancio d'esercizio o nelle delibere del CdA su operazioni straordinarie o rilevanti potrebbero essere commessi illeciti riguardanti le disposizioni indefettibili su bilancio e ordinamento delle società di capitali.

4.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati sopra descritti:

Consiglio di Amministrazione

4.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili per i reati sopra elencati interessano i processi di Delibere e Quote sociali per cui sono riportate le attività sensibili per ciascun processo:

- Attività connesse all'approvazione delle delibere
- Operazioni sulle quote sociali.



4.3 Presidi

Le disposizioni aziendali interne ed il Codice Etico del Gruppo Civita obbligano il Consiglio di Amministrazione ad operare nel pieno rispetto della legge.

5 Principi di controllo e Regole di condotta

È fatto obbligo di osservare le norme di legge e regolamentari e tutte le procedure di controllo interno disciplinanti le attività aziendali, e di tenere un comportamento corretto e trasparente affinché i fatti di gestione siano rappresentati esattamente e tempestivamente, in modo che il sistema amministrativo-contabile consegua la finalità di garantire la trasparenza delle informazioni contabili. In particolare, ciò è richiesto nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e al pubblico in generale un'informazione veritiera e puntuale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Più precisamente, il processo formativo del bilancio deve essere contraddistinto dalle seguenti caratteristiche: (i) devono essere correttamente riportate nei libri contabili dell'azienda tutte le poste all'attivo e al passivo della società e tutti gli impegni assunti dalla società (c.d. poste "sotto la linea" e/o "fuori bilancio"); (ii) in sede di stima delle poste contabili è necessario esporre con chiarezza i criteri di valutazione seguiti, fornendo ogni valutazione complementare necessaria a garantire la veridicità dei documenti di bilancio.

I soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento; il bilancio deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge; (iii) per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto, onde consentire la ricostruzione dell'operazione sotto il profilo contrattuale e contabile, e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità; (iv) tutti i soggetti coinvolti nella formazione del bilancio societario sono tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV ogni omissione, imprecisione o falsificazione ravvisabile all'interno delle scritture contabili o all'interno dei documenti di supporto di cui siano eventualmente venuti a conoscenza.

Le rilevazioni contabili e i documenti che da essa derivano devono basarsi su informazioni precise, esaurienti e verificabili, nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge, principi contabili), nonché delle politiche, dei piani e delle procedure interne; inoltre, devono essere corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

Le rilevazioni contabili devono consentire di:

(i) predisporre relazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria accurate e tempestive destinate sia all'interno (es. report per la pianificazione e il controllo, report di



- analisi di fatti specifici richiesti dal management, ecc.), sia all'esterno della Società (bilanci, documenti informativi, ecc.);
- (ii) fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa e frodi a danno della Società;
- (iii) effettuare controlli che permettano ragionevolmente di garantire la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite.

È fatto divieto di impedire od ostacolare in qualunque modo lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo demandate al Collegio Sindacale e alla società di revisione; a tal fine, è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione, fornendo tempestivamente al predetto Collegio tutti i documenti e le informazioni richieste.

Tutti i soggetti apicali e sottoposti all'altrui direzione, facenti capo all'area amministrativo-contabile, sono tenuti a conservare con diligenza e ordine tutta la documentazione contabile prodromica alla formazione del bilancio di esercizio, dei prospetti, delle relazioni e delle ulteriori comunicazioni sociali, sì da consentire all'amministratore, al Collegio Sindacale e all'OdV e a tutti i soggetti interessati di poterne prendere agevolmente visione in caso di necessità.

È fatto inoltre obbligo osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In ordine a tale punto, è fatto divieto di: (i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; (ii) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite; (iii) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; (iv) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; (v) procedere in ogni modo alla formazione o all'aumento fittizi del capitale sociale; (vi) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli.

6 Corruzione e istigazione alla corruzione

I due reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati sono stati analizzati insieme perché risultanti in simili modalità di commissione, processi sensibili e azioni di mitigazione.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la fattispecie si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé



o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La pena per il reato è la reclusione da uno a tre anni, oppure fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte (art. modificato dal DDL Anticorruzione 2018).

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Il reato si verifica quando chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché' a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (art. modificato dal DDL Anticorruzione 2018).

Modalità di commissione dei reati:

I reati si potrebbero configurare mediante accordi illeciti o clientelari con altre aziende o privati nel processo acquisitivo.

6.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati di Corruzione tra privati ed Istigazione alla corruzione tra privati:

- Coordinamento reportistica ricavi e spese, acquisti, allestimenti e comunicazione
- Responsabili di commessa
- Supervisione promozione e commercializzazione prodotti editoriali.



6.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili per i reati sopra descritti fanno riferimento ai processi di:

- controllo sulla gestione della spesa
- preventivi di spesa e ordini di acquisto
- rapporti con committenti pubblici e privati
- approvazione acquisti rilevanti
- approvazione del budget
- gestione reportistica vendita e altri dati, rapporti con fornitori.

6.3 Presidi

Procedure delle Funzioni in service:

- Procedura 05 Sistema Qualità: "Gestione acquisti beni e servizi"
- Procedura 08 Sistema Qualità: "Valutazione dei fornitori"

Presidi di governance:

Sistema di poteri e deleghe approvato dalla Società.

7 Principi di controllo e Regole di condotta

Ogni decisione e impegno di spesa della Società deve seguire le regole aziendali espressamente previste per le acquisizioni di beni e servizi.

È di particolare importanza il rispetto dei poteri autorizzativi interni, nonché la tracciabilità e archiviazione della documentazione a supporto di tutto il processo acquisitivo.

Nella scelta dei fornitori non possono essere compiuti atti di favoritismo a danno dei criteri di efficienza, economicità e trasparenza. Fornitori di servizi, collaboratori, professionisti e incarichi di consulenza, debbono essere selezionati in base ad attenta valutazione dei requisiti tecnico-professionali richiesti, a garanzia della qualità delle attività aziendali, nel rispetto del budget.

Nell'attività di negoziazione è richiesto un comportamento trasparente e corretto. È necessario rispettare il flusso approvativo dei contratti, sottoponendo le opportunità commerciali alle diverse Funzioni coinvolte, nel rispetto delle procedure aziendali. Il sistema informativo tiene traccia dei diversi livelli autorizzativi interni.

8 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Fermo quanto previsto nella Parte Generale, i compiti di vigilanza dell'OdV, per quanto concerne i Reati societari, possono consistere nel curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative



ai comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. In particolare:

- a) emanare o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, tenuto conto che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
- c) con riferimento alle altre attività a rischio:
 - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - svolgere verifiche periodiche su comunicazioni alle Autorità Pubbliche (ad es. Agenzia delle Entrate) e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute dai funzionari di queste ultime;
 - valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati:
 - esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Parte Speciale D

Reati omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro

1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 septies Decreto 231

Nel paragrafo seguente vengono descritti ed analizzati i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 25 septies Decreto 231) in considerazione delle attività aziendali. Le fattispecie di reato sono state studiate in maniera congiunta perché potrebbero verificarsi negli stessi processi ed attività sensibili della Società per cui sono state analizzate le azioni di mitigazione per categoria di processo.

2. Fattispecie rilevanti

Per tutti i reati previsti in questa parte speciale, è stata effettuata un'analisi congiunta delle fattispecie di reato. Di seguito l'analisi delle singole fattispecie rilevanti e, nei paragrafi successivi, la descrizione del sistema di contenimento dei rischi.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)



Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono ommessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

La lesione è da considerarsi **grave** «1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo» (art. 583, comma 1, c.p.).

È da considerarsi **gravissima**, invece, se dal fatto deriva: «1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso» (art. 583, comma 2, c.p.).

Modalità di commissione dei reati:

Violazione delle norme di sicurezza e mancata previsione delle misure preventive nelle sedi operative e presso le sedi museali.

2.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati di Omicidio colposo e Lesioni personali colpose:

- Amministratore Delegato
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Responsabili di Commessa

2.2 Processi e attività sensibili



I processi sensibili per i reati sopra descritti fanno riferimento ai processi di Prevenzione e protezione, Gestione sicurezza sul lavoro, Gestione Progetti e Organizzazione. per cui di seguito sono illustrate le attività sensibili.

Nel processo di Prevenzione e protezione, le attività sensibili ai reati sono:

- Presidio sulla corretta applicazione della normativa del lavoro
- Supervisione del sistema di prevenzione e redazione dei documenti obbligatori alla sicurezza.

Nel processo di Gestione sicurezza sul lavoro, le attività sensibili ai reati sono:

Comunicazione e informazione sui rischi nella gestione dei servizi in affidamento

Nel processo di Gestione Progetti, le attività sensibili ai reati sono:

Gestione del personale della commessa

Nel processo di Organizzazione, l'attività sensibile al reato consiste nella:

Gestione allestimenti

2.3 Presidi

Per ciascuna delle attività sensibili, appartenenti ai Processi sopra evidenziati, sono state identificati i codici, le policy, i regolamenti, i processi, etc. interni alla Società che costituiscono un'azione di mitigazione per il rischio di commissione dei reati.

Aree di processo Prevenzione e protezione, Gestione sicurezza sul lavoro, Gestione Progetti e Organizzazione:

- DVR
- DUVRI

3. Principi di controllo e Regole di condotta

Ogni soggetto aziendale facente (ivi inclusi i collaboratori esterni) è edotto del carattere obbligatorio e vincolante delle regole di condotta predisposte allo scopo di prevenire ed evitare incidenti sul lavoro e violazioni della normativa vigente.

In particolare, al fine di prevenire qualsivoglia tipologia di incidente (dal più lieve al più grave) e di garantire il massimo della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Società si è dotata di un sistema integrato di regole e procedure costantemente monitorate e aggiornate.

Le regole di seguito indicate sono individuate nella manualistica specifica adottata dalla Società:

• Conformarsi alle regole di sicurezza è condizione essenziale e imprescindibile per svolgere



un'attività alle dipendenze e/o per conto della Società.

- È obbligatorio porre la massima attenzione a ogni questione inerente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela della salute e dell'igiene sui luoghi di lavoro, al fine di adottare la soluzione migliore e più adeguata a prescindere dal costo della stessa.
- È obbligatorio per tutti i Destinatari del presente Modello di prendersi cura della propria e altrui sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- È vietato tenere, nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, comportamenti tali da mettere a repentaglio la propria o altrui incolumità fisica, e, in particolare, commettere o tentare di commettere qualunque azione od omissione, idonea ad esporre a qualche pericolo, direttamente o indirettamente, la propria o l'altrui vita o incolumità psico-fisica, salvo lo svolgimento di attività pericolose, consentite dalla legge.
- È vietato promuovere, collaborare, concorrere o, in qualsiasi modo, dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano, direttamente o indirettamente, arrecare danno, o esporre a pericolo la propria o l'altrui salute o sicurezza;
- È richiesta la valutazione di potenziali situazioni di rischio per la propria o altrui incolumità e, ove si ritenga necessario, informare senza ritardo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o il responsabile di area competente.
- È obbligatorio tenere, nello svolgimento delle attività e dei compiti assegnati, un comportamento trasparente, corretto e conforme alle prescrizioni previste dal presente Modello nello specifico settore della sicurezza e della salute sul lavoro
- È obbligatorio osservare scrupolosamente le procedure di cui al presente Modello, nonché le ulteriori procedure interne, in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che, per le parti destinate ad avere rilievo, si intendono parti integranti del presente Modello.
- È obbligatorio osservare le norme legislative e regolamentari, nazionali o internazionali, in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e sui luoghi di lavoro.

4. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

Ferme restando le prescrizioni dettate nella Parte Generale, in relazione ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime - commessi in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro -si intende rafforzare il sistema di controllo interno ponendo a carico dell'OdV, quale organo di controllo, autonomo e distinto, che non esclude né attenua la responsabilità e i compiti dei soggetti preposti all'applicazione e alla verifica del rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, i seguenti compiti e funzioni:

- l'OdV ha il compito di vigilare che le direttive, le istruzioni e le procedure predisposte dalla Società siano chiare ed efficaci al fine di assicurare il rispetto della normativa dettata a tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.
- l'OdV può eseguire verifiche periodiche sul rispetto e sull'adeguatezza delle procedure



interne e monitorare l'efficacia delle verifiche atte a prevenire la commissione dei reati. Ha il compito di esaminare le eventuali segnalazioni specifiche provenienti dal Responsabile Sicurezza o da qualsiasi altra persona, e di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le figure preposte alla sicurezza, valutando quali tra esse rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Società istituisce a favore dell'OdV - con il coinvolgimento del RSPP, a seconda dei casi - flussi informativi idonei a consentire al predetto organo di vigilanza di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del RSPP informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti in azienda (ad esempio: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; il Medico Competente; gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso).



Parte Speciale E

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 octies Decreto 231

Nei paragrafi successivi vengono analizzati i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* Decreto 231) considerati per l'attività aziendale, per cui la società possa essere considerata a rischio di commissione.

Di seguito, viene riportata la lista delle fattispecie oggetto di analisi:

- 1. Ricettazione (art. 648 c.p.)
- 2. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- 3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- 4. Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.).

Per i reati accomunati dalle stesse modalità di commissione del reato, stessi processi ed attività sensibili, questi ultimi sono stati oggetto di un'analisi unica.

2. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Al di fuori del concorso nel reato, la fattispecie si configura quando taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Il reato è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Al di fuori dei casi di concorso nel reato, la fattispecie delittuosa si verifica quando chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.



Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Vi è reato quando chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Il reato è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Modalità di commissione dei reati:

La potenziale commissione dei reati potrebbe avvenire tramite l'immissione di beni o risorse di illecita provenienza nel patrimonio aziendale oppure tramite il finanziamento di attività illecite o di affari riconducibili ad attività criminose.

Autoriciclaggio (art.648 ter-1 c.p.)

La fattispecie di reato si configura per chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per il reato si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 euro.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Modalità di commissione del reato:

Il reato si può potenzialmente configurare tramite l'immissione di risorse provenienti da reato (ad es. evasione fiscale).

Con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante "attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale", sì è esteso l'ambito applicativo dei reati sopra richiamati (Ricettazione, Riciclaggio, Impiego e Autoriciclaggio) includendo le contravvenzioni (purché punite con pena dell'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi)i; inoltre, il riciclaggio e l'autoriciclaggio sono configurabili in relazione ai beni provenienti da qualsiasi delitto, anche colposo (come già



previsto per Ricettazione e Impiego) e, viene riconosciuta la **giurisdizione italiana** per fatti commessi all'estero.

Seppur ritenute di difficile realizzazione nel contesto specifico della Società, a presente parte speciale tiene in considerazione anche le fattispecie relative a:

<u>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021]</u>

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

2.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono riportati tutti i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati descritti nel paragrafo precedente:

- Coordinamento reportistica ricavi e spese, acquisti, allestimenti e comunicazione
- Responsabili commessa
- Amministratore Delegato

2.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili afferiscono all'area di gestione dei ricavi, degli acquisti e dei progetti:

- Approvazione degli acquisti rilevanti
- Preventivi di spesa e ordini di acquisto.
- Gestione reportistica varie fonti di ricavo (biglietteria, book shop e altri)

2.3 Presidi

Procedure delle Funzioni in service:

• Procedura 05 Sistema Qualità: "Gestione acquisti beni e servizi"



Procedura 08 Sistema Qualità: "Valutazione dei fornitori"

Presidi di governance:

Sistema di poteri e deleghe approvato dalla Società.

Le attività amministrativo-contabili sono condotte in *service* dalle competenti Funzioni di unità organizzative del Gruppo.

3. Principi di controllo e Regole di condotta

La Società seleziona i propri partner e fornitori commerciali nel rispetto della legge e delle procedure aziendali.

A tal fine, oltre i criteri di efficienza ed economicità, devono essere valutati i requisiti di legalità del fornitore/partner quali desumibili dalla documentazione raccolta e dalle informazioni acquisite.

In caso di notizie di reato riguardanti un esponente di un partner o fornitore commerciale, l'Organismo di Vigilanza e i responsabili interni devono essere prontamente informati per l'adozione delle misure del caso.

Qualsiasi transazione aziendale deve trovare un corrispettivo documentale rispetto al servizio richiesto (contratto, ordine, aggiudicazione).

Le richieste di acquisto devono seguire il flusso procedurale e rispettare il sistema autorizzativo a seconda dell'importo di spesa.

Specifici controlli dell'Area Amministrativa provvedono a riconciliazioni puntuali dei flussi bancari al fine di allineare le scritture contabili alle operazioni effettuate.

Sono vietati pagamenti in contanti, salvo per importi di modico valore.

4. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:

- emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
 - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
 - i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi a quelli previsti nella Parte Generale del presente Modello;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti e dell'OdV, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - (i) all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto; e/o
 - (ii) alla possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Parte Speciale F Reati Transnazionali

1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi della L. 146/2006

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, in relazione ad alcuni reati aventi carattere transnazionale, i cd. reati di criminalità organizzata transnazionale.

La definizione di "**reato transnazionale**" è contenuta nell'art. 3 della L. n. 146/2006; perché una fattispecie criminosa abbia tale carattere, il reato:

- deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- vi deve essere il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- è necessario che la condotta illecita:
 - > sia commessa in più di uno Stato; ovvero
 - > sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero
 - > sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero
 - > sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per "gruppo criminale organizzato" si intende (ai sensi della citata Convenzione) "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale".

Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa degli enti possono essere suddivisi in tre macro categorie:

Reati associativi:

associazione per delinquere (art. 416 c.p.);



- associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309).

Reati concernenti il traffico di migranti:

traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Reati di intralcio alla giustizia:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura (art. 10, co. 10), dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all'ente.

2. Fattispecie rilevanti

Le fattispecie rilevanti riguardano: associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.).

Modalità di commissione dei reati:

Rapporti commerciali o transazioni con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata internazionale.

2.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte in attività sensibili rispetto ai reati in materia di violazione del diritto d'autore:

Area Internazionale

2.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili individuati per tale ambito riguardano le attività dell'Area Internazionale e i rapporti con Musei esteri.

2.3 Presidi



Le Procedure OFAC che il Gruppo ha adottato per individuare controparti inserite nelle liste pubblicate dall'US Treasury Department per la prevenzione del terrorismo e dei crimini internazionali (ad es. traffico internazionale di sostanze stupefacenti).

3. Principi di controllo e Regole di condotta

Nelle proprie attività, la Società ha cura di scegliere e selezionare partner commerciali e fornitori in base a criteri di legalità - avendo riguarda alla reputazione delle aziende e collaboratori selezionati - e favorendo, in osservanza delle procedure interne, soggetti qualificati attraverso certificazioni o sistemi di valutazione del *rating* di legalità.

In caso di notizia di procedimenti penali riguardanti esponenti o rappresentanti di società o entità con cui si intrattengono rapporti commerciali, ne deve essere data prontamente notizia all'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Delegato e all'Ufficio Legale (*in service*) per le opportune valutazioni.

In generale nella gestione delle forniture e dei pagamenti occorre osservare le disposizioni interne sulla tracciabilità dei flussi finanziari (procedure amministrativo-contabili) e osservare il rispetto dei poteri autorizzativi interni.

Ciascun pagamento deve sempre corrispondere ad una prestazione eseguita, di cui occorre conservare evidenza per le finalità di controllo.

In caso di pagamenti verso località *off-shore* o di paesi presenti in *black list*, l'Amministrazione deve garantire un maggior livello di controllo, informando tempestivamente i Responsabili delle Funzioni di controllo in caso di anomalie.

4. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Transnazionali:

- a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Parte Speciale G Reati ambientali

1 Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 undecies Decreto 231

Nei seguenti paragrafi viene effettuata l'analisi dei reati ambientali (art. 25 undecies Decreto 231) presi in considerazione per le attività specifiche di Civita Mostre e Musei.

2 Fattispecie rilevanti

Per tutti i reati ambientali analizzati come fattispecie rilevanti per la Società, è stata effettuata un'analisi congiunta. Di seguito lo studio delle singole fattispecie rilevanti e, nei paragrafi successivi, la descrizione del sistema di contenimento dei rischi.

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 c.11 D. Lgs 152/06)

È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.



Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto (art. 227 D. Lgs 152/06)

Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

- a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- b) rifiuti sanitari: decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254;
- c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE:
- d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.
- d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188 (2).

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D. Lgs 152/06)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Discarica non autorizzata (art. 256 c.3 D. Lgs 152/06)

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,



consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Riduzione della pena (art. 256 c.4 D. Lgs 152/06)

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5 D. Lgs 152/06)

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Modalità di commissione dei reati:

La Società potrebbe incorrere nella commissione di reati ambientali nel caso di una non corretta gestione e smaltimento di rifiuti di vario genere.

2.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte in attività sensibili rispetto ai reati ambientali sopra elencati:

Responsabili di Commessa

2.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili per i reati sopra descritti fanno riferimento alla gestione degli allestimenti e all'eventuale smaltimento dei materiali di scarto nella fase di chiusura dell'evento o della gestione.

2.3 Presidi

La Società verifica che i fornitori incaricati delle procedure di smaltimento osservino i requisiti e le autorizzazioni richieste dalla legge.

3 Principi di controllo e Regole di condotta

Nell'organizzazione dei siti museali (o che ospitano l'evento organizzato), nel coinvolgimento di risorse e mezzi da destinare alle attività, occorre privilegiare quei fornitori e partner commerciali che offrono maggiori garanzie di rispetto dell'ambiente, anche acquisendo documentazione su certificazioni ambientali, rating di legalità, sistemi di gestione.

In conformità al Codice Etico del Gruppo Civita, l'azienda è fortemente impegnata nella diffusione di una cultura di rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. La Società adotta infatti principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere.



La Società ha previsto appositi principi di comportamento nel Codice Etico adottato dal Gruppo Civita, volti a disciplinare le aree sensibili.

4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati ambientali sono i seguenti:

- a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- d) verificare le autorizzazioni dei fornitori incaricati dello smaltimento, e il rispetto dei requisiti di legge richiesti a questi ultimi.



Parte Speciale H Reati fiscali

1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi degli art. 25 quinquesdecies Decreto 231

Con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2019, n. 157 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili") sono stati introdotti nel catalogo dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/01 anche alcune fattispecie di penale-tributario.

2. Le fattispecie rilevanti

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri raggiri (Art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. n. 74/2000)



È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi é superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

D.Lgs. 75/2020

A seguito della pubblicazione del D.Lgs. 75/2020 (attuazione della c.d. "direttiva PIF", Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2020), sono state introdotte altre fattispecie nei reati fiscali (suscettibili di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti), nell'ambito di sistemi transfrontalieri, al fine di evadere l'IVA, per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di Euro.

Si tratta delle seguenti fattispecie (aggiunte all'art. 25-quinquesdecies del Decreto):

- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/2000).

2.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte



Di seguito vengono riportati tutti i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte nelle attività sensibili rispetto ai reati descritti nel paragrafo precedente:

- Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato
- Amministrazione in service

2.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili afferiscono all'area di gestione di gestione della fiscalità (contabilità e formazione del Bilancio)

2.3 Presidi

Procedure delle Funzioni in service:

Procedura 05 Sistema Qualità: "Gestione acquisti beni e servizi"

Presidi di governance:

Sistema di poteri e deleghe approvato dalla Società.

Le attività amministrativo-contabili sono condotte in *service* dalle competenti Funzioni di unità organizzative del Gruppo.

3. Principi di controllo e Regole di condotta

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali regole:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile;
- garantire la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- garantire che ogni operazione commerciale sia supportata da (i) una chiara analisi economica di valutazione dei costi-benefici, (ii) chiara identificazione della controparte;
- comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia quali per esempio:
 - assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività;
 - esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie;
 - conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione;



 valutare sempre le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla esecuzione di una operazione commerciale.

Occorre, quindi, verificare che:

- i beni oggetto del contratto siano effettivamente venduti all'altra parte coinvolta secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- degli acquisti o delle vendite, dei servizi resi o acquisiti sia conservata adeguata traccia documentale, a cura del responsabile interessato, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della Società;
- i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo siano conformi: (i) alle vendite/servizi effettivamente resi/ricevuti nonché (ii) alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;
- tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;
- tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Negli accordi con fornitori, partner commerciale ed *outsourcer* prevedere sempre clausole di rispetto del Modello 231.

Norme di comportamento:

- tracciabilità dell'operazione tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della funzione coinvolta;
- utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile di funzione;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Inoltre, ai fini della corretta gestione degli incassi, devono essere rispettate le seguenti regole procedurali:

- al personale è vietato accettare pagamenti in denaro contante per importi superiori al limite previsto dalla legge;
- al personale è fatto obbligo di segnalare dalla Direzione Amministrativa eventuali clienti/fornitori che effettuano operazioni sospette all'atto dell'acquisizione di informazioni (quali ad esempio dichiarazione di ragioni sociale inesistente, richiesta di



pagamenti illeciti e/o fuori campo IVA, emissione di documenti fiscali non corretti, proposta di pagamenti tramite regalie, ecc.).

4. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV può chiedere l'acquisizione di informazioni o procedere a verifiche nei seguenti ambiti:

- processo di formazione del Bilancio, rapporti e comunicazioni tra redattori della bozza di Bilancio, consulenti, funzioni interne ed organi di controllo;
- incontrare il Collegio Sindacale/società di revisione per acquisire informazioni su eventuali criticità rilevate e sull'attività di controllo svolta;
- chiedere informazioni e documentazione all'Amministrazione su singole transazioni e operazioni contabili o su gruppi di operazioni a campione;
- chiedere all'Amministrazione prospetti di quadratura, mastri, scritture o movimentazioni di conto.

Essere tempestivamente informato in caso di accertamenti, ispezioni, notifiche o sanzioni emesse dalle competenti Autorità.



Parte Speciale I Diritto di autore

1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi dell'art. 25 novies Decreto 231

La presente parte speciale è dedicata all'analisi inerente i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies Decreto 231) in considerazione delle attività tipiche dell'operatività di Civita Mostre & Musei.

Tutte le fattispecie di reato, ex Artt. 171, 171 bis, 171 ter., 171 septies e 171 octies (L.633/41), sono state analizzate in maniera congiunta perché insistono sugli stessi processi ed attività sensibili della Società.

2. Fattispecie rilevanti

Artt. 171, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies (L.633/41)

Descrizione:

Art. 171 c.p.

Tale reato si configura in capo a chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

La legge prevede un aumento della pena se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171 bis c.p.

Tale disposizione punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Analogamente, la disposizione si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La norma punisce, altresì, chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 6 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.



Art. 171 ter c.p.

Tale ipotesi delittuosa si configura qualora, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a



disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito, inoltre, chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 171 septies c.p.

Le disposizioni di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applicano anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 *bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 *bis*, comma 2, della Legge 633/1941.

Art. 171 octies c.p

Tale ipotesi delittuosa si configura qualora chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza - per uso pubblico e privato - apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Con la legge n. 93 del 14 luglio 2023 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", è stato modificato il comma primo dell'art. 171-ter, legge n. 633 del 22 aprile 1941 (già reato presupposto ex art. 25-novies, comma primo, D.Lgs. 231/01). Ciò amplia il perimetro di azione dei citati delitti con l'aggiunta della lettera "h-bis" la quale introduce la penale responsabilità anche verso chiunque "abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".



2.1 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte in attività sensibili rispetto ai reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- Responsabili commessa
- Amministratore Delegato

2.2 Processi e attività sensibili

I processi sensibili individuati per tale ambito riguardano le attività di gestione delle commesse e dei sistemi informativi.

3. Principi di controllo e Regole di condotta

È vietato scaricare e installare sui pc e sistemi aziendali software non autorizzati dalle competenti Funzioni. Tutti i software in uso devono essere provvisti di regolare licenza. In caso di allontanamento dalla postazione di lavoro è necessario chiudere l'accesso al pc. Le password personali non devono essere diffuse. Gli strumenti aziendali devono essere utilizzati correttamente: per lo svolgimento di attività rientranti nei propri compiti e non per scopi personali o extra-lavorativi.

Prima dell'utilizzo di opere protette dal diritto di autore, occorre procedere con una verifica della provenienza dell'opera e delle titolarità che la riguardano. A tal fine vengono acquisiti i certificati e la documentazione di accompagnamento. L'acquisizione di opere deve avvenire sempre attraverso una fonte contrattuale che ne disciplini le responsabilità e gli obblighi derivanti,

4. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne le violazioni del diritto di autore:

- a) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- c) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.



Parte Speciale L Delitti contro il patrimonio culturale

1. Le fattispecie criminose rilevanti ai sensi dell'art. 25 septesdecies e 25 duodevicies Decreto 231

Nei paragrafi successivi sarà effettuata un'analisi dei delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies Decreto 231) considerati per l'attività operativa e la struttura interna di Civita Mostre e Musei SpA, per cui la società possa essere considerata a rischio di commissione.

Il 3 marzo 2022 la Camera ha approvato, in via definitiva, la proposta di legge recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale» (già approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato).

Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce nel codice penale.

Con riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti, la proposta di legge in commento ha ampliato il catalogo dei reati rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001, mediante introduzione dell'art. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25-duodevicies («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»)

2. Fattispecie rilevanti

Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.



Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)



Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.



Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni

2.3 Ruoli e funzioni potenzialmente coinvolte

Di seguito vengono elencati i Ruoli, le Aree, gli Uffici e le U.O. coinvolte in attività sensibili rispetto ai reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- Responsabili commessa
- Amministratore Delegato

2.4 Processi e attività sensibili

I processi sensibili individuati per tale ambito riguardano le attività di gestione delle commesse, nell'acquisizione delle opere d'arte per musei ed esposizioni.

3. Principi di controllo e Regole di condotta

Prima dell'utilizzo di opere protette dal diritto di autore, occorre procedere con una verifica della provenienza dell'opera e delle titolarità che la riguardano. A tal fine vengono acquisiti i certificati e la documentazione di accompagnamento. L'acquisizione di opere deve avvenire sempre attraverso una fonte contrattuale che ne disciplini le responsabilità e gli obblighi derivanti,

Le misure organizzative della Società devono prevedere interventi che rispettino il patrimonio culturale ed il paesaggio. In caso di condizioni di rischio per il patrimonio culturale e paesaggistico,



devono essere previsti in fase di progettazione presidi idonei, con necessario contenimento dei rischi, anche mediante sopralluoghi del personale.

Nell'organizzazione delle analisi, nel coinvolgimento di risorse e mezzi da destinare alle attività, dunque, occorre privilegiare quei fornitori e partner che offrono maggiori garanzie di rispetto del patrimonio culturale e paesaggistico, anche acquisendo specifica documentazione, come ad esempio certificazioni ambientali, rating di legalità, sistemi di gestione.

In conformità al Codice Etico, Civita Mostre e Musei è fortemente impegnata nella diffusione di una cultura di rispetto del patrimonio culturale e paesaggistico. La Società adotta infatti principi e strumenti tesi a garantire correttezza, trasparenza e tracciabilità di tutte le operazioni attuate.

4. Istruzioni e verifiche dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti contro il patrimonio culturale:

- d) emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- e) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
- f) esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.